

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per l'affidamento della tesoreria generale alla Banca Nazionale — Incidente sulla presenza dei deputati — Reiezione della questione sospensiva proposta dal deputato Despigne, e approvazione degli 11 primi articoli — Aggiunta del deputato Despigne all'articolo 11 — Opposizione del ministro delle finanze — Reiezione — Approvazione dell'articolo 12 — Obbiezione del ministro suddetto all'articolo 13, e spiegazioni dei deputati Lanza relatore, e Mellana — Approvazione degli articoli 13, 14, 15 e 16 — Emendamento del Ministero all'articolo 17 — Osservazioni dei deputati Mellana e Lanza relatore — Approvazione del medesimo, e degli articoli 18, 19, 20 e 21 — Discussione del progetto di legge annesso al precedente per lo stabilimento in Cagliari di una Banca di sconto — Approvazione dei nove primi articoli — Emendamento del deputato Sulis all'articolo 10 — Opposizione del relatore — È ritirato — Approvazione degli articoli susseguenti, e degli statuti ammessi — votazione ed approvazione dei due progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 3/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, pongo ai voti il processo verbale testè letto.

(È approvato.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo proclamare l'esito dello scrutinio a cui si è proceduto nella tornata d'ieri per compiere il numero dei membri della Commissione del bilancio.

La votazione aveva per iscopo la nomina di 9 membri. Il numero delle schede fu di 115. La maggioranza di 58. I voti si ripartirono nel modo che segue: Cossato voti 81, Deforesta 76, Sella 72, Durando 66. Costoro avendo riportato oltre al numero dei voti richiesto, li proclamo membri della Commissione suddetta. Ebbero poscia il maggior numero di voti i seguenti deputati: Bronzini 55, Stallo 51, Marco 45, Cavallini 44, Depretis 43, Bertolini 41, Gianone 38, Pernati 34, Bottone 29, Casaretto 28.

Dovendosi procedere ad una terza votazione, essa si eseguirà per ballottaggio fra questi dieci che ottennero maggior numero di voti.

Invito quindi i deputati a voler deporre le schede nell'urna. Al finire della tornata d'oggi si proclamerà l'esito di questo squittinio.

(Segue l'appello nominale per la votazione.)

MICHELINI. Ora che la Commissione è nominata, io intendo di fare una proposta, o piuttosto un invito, che sarebbe il complemento della proposta fatta dall'onorevole Valerio ed approvata dalla Camera. Desidererei dunque che la Commissione si riunisse il più presto possibile per costituirsi, e che un mese prima che la Camera si radunasse, essa s'occupasse di adempiere al suo ufficio, affinché al principio della prossima Sessione si potesse esaminare il bilancio del 1854. Solo a questo modo si può trar profitto dalla nomina della Commissione. Il convocarla spetterebbe al presidente,

ma siccome cesseranno le funzioni del presidente per la chiusura della Sessione legislativa, così mi sembra che la convocazione dovrebbe aver luogo per cura di quel membro della Commissione che ottenne il maggior numero dei voti.

Siamo tutti convinti della necessità di uscire dal provvisorio in modo da non ricadervi mai più; il mezzo che io propongo conduce a questo fine; spero lo approverete.

PRESIDENTE. Faccio osservare che non si può attualmente convocare la Commissione, non essendone ancora eletti tutti i membri, e non potendosi ora conoscere il risultato definitivo. Del resto sono anch'io di parere che quello fra i membri che ebbe il numero maggiore di voti potrà egli stesso, quando la Commissione sarà compiuta, e quando lo crederà opportuno, convocare la medesima.

Una voce. E la Presidenza?

PRESIDENTE. Quando sia terminata la Sessione, cessano, come fu osservato, le funzioni della Presidenza.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AFFIDAMENTO DELLA TESORERIA GENERALE ALLA BANCA NAZIONALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per l'affidamento del servizio della tesoreria generale dello Stato alla Banca Nazionale.

La discussione generale fu chiusa nella tornata di ieri. Rimane ora a mettersi ai voti la proposta del deputato Despigne, il quale propone che si rimandi la discussione e la votazione di questo progetto di legge alla prossima Sessione del 1853.

Metterò quindi ai voti questa proposta...

BASTIAN. Je demande la parole sur cette proposition.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BASTIAN. En demandant la parole sur la proposition de l'honorable monsieur Despigne, je n'ai certainement pas l'intention d'entrer dans le fond de la question; je ne suis pas assez ha-

bile financier pour cela. Aussi n'ai-je pas la prétention d'émettre un jugement sur l'opinion de messieurs Despine, Lanza et Mellana, encore moins celle de prononcer sur qui d'entre eux a tort ou raison. Au moins j'aurai l'avantage dans ce que je veux vous dire, je l'espère, de n'être pas soupçonné d'avoir été mu par un esprit de parti, puisque je viens, chose rare, soutenir la proposition de l'honorable monsieur Despine.

Je pense, comme lui, que ce n'est pas à la fin d'une Session fort longue, au moment où un grand nombre de députés sont partis, ou sur le point de partir de Turin, qu'il convient d'entrer dans la discussion de lois aussi importantes que celle dont il s'agit. Je crois qu'il eût été plus à propos de choisir le moment où il y a le plus grand nombre de députés à Turin, afin que, autant que possible, toutes les parties de l'Etat fussent suffisamment représentées.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Farò una semplice osservazione agli onorevoli deputati Despine e Bastian. Quando la legge fu presentata, cioè il giorno 7 maggio, tutti i deputati della Savoia si trovavano in quest'Aula, perchè si discuteva una legge che interessava la Savoia in modo particolare.

Se i deputati di quella provincia, dopo votata quella legge, hanno abbandonato il Parlamento, la colpa non è del Ministero; io lo debbo dire altamente, la colpa è dei deputati savoiardi. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Aggiungerò di più, quanto ai deputati della Savoia, che quando si è trattato di mettere in discussione il progetto di legge relativo alla strada ferrata da Modane a Ciampèrì, tutti i deputati di quella provincia indistintamente mi promisero che non avrebbero abbandonato il loro posto, salvo quando fosse venuto il giorno della chiusura della Sessione per decreto reale, e fu appunto dietro questo affidamento che io non ho avuto difficoltà, malgrado le opposizioni che mi si facevano da varie parti a quella pronta discussione, di porre all'ordine del giorno immediatamente quel progetto di legge. (*Sensazione*)

DESPINE. J'ai demandé la parole pour déclarer que les députés de la Savoie ne sauraient accepter le reproche que vient de leur adresser l'honorable président du Conseil.

Les députés de la Savoie ont tous aussi bien que les autres députés de l'Etat fait preuve de leur zèle et du concours de leurs efforts en assistant exactement aux séances de la Chambre dès le commencement d'une Session qui dure depuis 7 à 8 mois. (*Rumori di disapprovazione*) Ils n'ont pas seulement pris part aux discussions des lois qui intéressent le pays dont ils sont les représentants plus particuliers, mais ils ont également pris part à la discussion des lois qui concernent les intérêts matériels des autres provinces: telles sont les lois des chemins de fer de Novare et Pignerol, des routes du comté de Nice, ainsi que plusieurs autres lois relatives aux intérêts matériels de beaucoup d'autres provinces des Etats. Plusieurs ont même à cet effet prolongé leur séjour à Turin bien après la discussion du chemin de fer de Savoie. Ainsi le reproche que leur adressent le président du Conseil, et monsieur le président de la Chambre est loin d'être mérité. Maintenant, au contraire, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une question financière très-grave et très-importante, mais dont l'urgence n'est nullement démontrée. Je ne connais pas du tout l'opinion qu'ont sur cette question les autres députés de la Savoie; ce n'est nullement d'eux dont j'ai parlé en regrettant hier leur absence. Je répète donc que les représentants de la Savoie ne sauraient accepter le reproche qui vient de leur être adressé.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti la proposta di sospensione del deputato Despine.

(Non è approvata.)

Leggerò dunque l'articolo 1.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad affidare il servizio della tesoreria generale alla Banca Nazionale.

Questa registra in una contabilità speciale i fondi disponibili dello Stato che riceve ed i pagamenti che eseguisce d'ordine del ministro delle finanze.

« I registri relativi a questo servizio devono essere tenuti secondo le leggi ed i regolamenti sulla contabilità dello Stato, sono pure soggetti all'ispezione dei delegati del ministro delle finanze.

« Nella sua qualità di cassiere dello Stato, la Banca è ancora obbligata di rendere il conto camerale nelle forme prescritte. »

Ha la parola il relatore.

LANZA, *relatore*. Relativamente a quest'articolo, la Commissione, d'accordo col Ministero, proporrebbe una variazione.

Essendole parso che non sia sufficientemente bene spiegata una delle principali incombenze della tesoreria generale affidata con questa legge alla Banca Nazionale, ha creduto modificare la redazione del secondo alinea.

La Banca Nazionale, nella qualità che assume di tesoriere generale dello Stato, dovrà anzitutto registrare tutti i versamenti ed i pagamenti delle diverse tesorerie provinciali dello Stato, e qualora, in seguito ad ordini emanati dal ministro delle finanze, ricevesse i fondi disponibili delle tesorerie provinciali o della Cassa dei depositi e delle anticipazioni ed effettuasse coi medesimi dei pagamenti a conto dello Stato, dovrà pure tenerne esatto conto.

Ora, la prima di queste incombenze non pare sufficientemente bene spiegata, è bensì contemplata nella prima parte dell'articolo ove si dice che la tesoreria generale è affidata alla Banca Nazionale, per cui ne consegue che tutte le incombenze della tesoreria medesima vengono riservate alla Banca Nazionale; ma per togliere ogni dubbio, trattandosi di un servizio tanto importante, si è creduto di dovere chiarire meglio la redazione del secondo alinea in questo modo:

« Questa registra in una contabilità speciale tutti i versamenti ed i pagamenti che si fanno per conto dello Stato nelle tesorerie provinciali, e tiene parimente conto dei fondi disponibili dello Stato che riceve e dei pagamenti che eseguisce d'ordine del ministro delle finanze. » In tal guisa sarebbero comprese entrambe le attribuzioni principali che la Banca Nazionale si assumerebbe per conto dello Stato.

CAVOUR GUSTAVO. Domando la parola per una questione di redazione. Mi pare che si dovrebbe dire *dalle tesorerie provinciali*, altrimenti sembrerebbe che dovesse tener conto di tutti i minuti pagamenti che fanno anche i tesorieri. Mi pare che la parola *dalle* risponderebbe al concetto della Commissione.

LANZA, *relatore*. I versamenti non si fanno dalle tesorerie provinciali, ma si ricevono nelle tesorerie provinciali. Per i pagamenti starebbe benissimo l'articolo *dalle*, ma non per i versamenti; invece, dicendo *nelle*, comprende entrambe le operazioni.

CAVOUR GUSTAVO. Parmi che l'intenzione della Commissione non sia di obbligare la Banca a tenere in conto anche quei pagamenti che i tesorieri provinciali fanno direttamente sopra ordine ministeriale.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*.

Domando perdono, il tesoriere generale riassume nel conto che tiene tutti i pagamenti che si fanno. Nella nostra contabilità i tesoriери provinciali pagano e ricevono per conto della tesoreria generale.

CAVOUR GUSTAVO. Ritiro la mia osservazione.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 1.

(È approvato.)

« Art. 2. La Banca è responsabile verso lo Stato della sua gestione e di quella dei suoi agenti. »

(È approvato.)

« Art. 3. I contabili versano i fondi da essi riscossi nelle tesorerie provinciali, che sono tutte conservate. Queste tesorerie versano poi i fondi disponibili nelle casse della Banca, in conformità degli ordini che ricevono dal Ministero di finanze. »

(È approvato.)

« Art. 4. La Banca non ha collo Stato che un solo conto corrente, il quale è accreditato di tutti i versamenti che essa riceve per conto dell'erario pubblico in Torino, Genova, Nizza e Vercelli. »

GALVAGNO. Forse il signor ministro delle finanze saprà darci qualche spiegazione intorno all'articolo 4, ma io temo che vi sia occorso qualche errore materiale; qui si dice che la Banca sarà accreditata di tutti i versamenti che riceve; mi pare che dovrebbe essere accreditata dei pagamenti che eseguisce.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Chi tiene il conto corrente collo Stato è la Banca; dunque, quando paga dei debiti per lo Stato, è un conto corrente che tiene collo Stato, cosicchè, sia che riceva dei crediti, sia che paghi dei debiti, è sempre un conto corrente. Questa poi è la formola adoperata.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4.

(È approvato.)

(Sono quindi approvati senza discussione i seguenti:)

« Art. 5. La Banca porta a debito di questo conto tutti i pagamenti che effettua nelle predette città d'ordine del Ministro delle finanze, sino a concorrenza del fondo disponibile. »

« Art. 6. È fatta facoltà al Governo, previo accordo colle due sedi della Banca, di autorizzare con un decreto reale, da pubblicarsi sulla gazzetta del regno, le modificazioni agli statuti della Banca, unicamente necessarie per concentrare in Torino la superiore direzione della medesima. »

« Art. 7. La Banca nomina un direttore-capo, al quale essa affida la direzione superiore di tutti i di lei stabilimenti; egli ha inoltre la speciale sorveglianza della contabilità riguardante il servizio della Banca come tesoriere generale; corrisponde col ministro delle finanze per tutto quanto concerne il suddetto servizio e dà le disposizioni occorrenti in dipendenza delle istruzioni che ne riceve. »

« Art. 8. La Banca nomina pure due contabili speciali, i quali sono incaricati della contabilità relativa alle sue funzioni di tesoriere generale. »

« Art. 9. Le nomine del direttore-capo e dei due contabili speciali devono essere sottoposte all'approvazione del ministro delle finanze. »

« Art. 10. La revoca del direttore-capo può essere pronunciata dalla Camera dei conti sopra istanza promossa dal ministro delle finanze per negligenza od irregolarità nella tenuta della contabilità dello Stato. »

« Art. 11. Il ministro delle finanze provvede, dietro richiesta della Banca, a che i tesoriери provinciali debbano cambiare i biglietti della Banca contro numerario e vice-

versa, colle norme da stabilirsi per decreto reale da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

« In tal caso le spese occorrenti pel trasporto dei fondi da dette tesorerie nelle casse della Banca, come pure quelle per la somministrazione del numerario richiesta da questo servizio, sono intieramente sopportate dalla Banca. »

DESPINE. J'aurais un troisième alinea à ajouter à cet article 11. Si la Chambre veut le permettre, je le proposerai après qu'on aura voté l'article.

BOTTA. Uno dei benefici di questa legge sarebbe anche la facilità che avrebbero i cittadini delle provincie di cambiare i biglietti, perchè è noto a tutti che in tante provincie si trova difficoltà a cambiare un biglietto, massime se è di lire 1000.

Qui vedo che vi si provvede, ma non in modo preciso e positivo; io non vorrei perciò che si mantenessero le parole *dietro richiesta della Banca*, poichè se la Banca non fa domanda, il Ministero non provvederà.

Desidererei che la cosa fosse espressa più chiaramente, e che fosse dato a tutti i cittadini il mezzo di cambiare senza spesa i biglietti col numerario, cosa che mi pare non avverrebbe se noi lasciassimo le succitate parole *dietro richiesta della Banca*, perchè ognuno vede che sarà subordinato al buon volere della Banca; prego adunque la Camera ed il Ministero di togliere quest'arbitrio.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.

Se egli è vero che in virtù di questa disposizione ne risulti un vantaggio pel pubblico, ne consegue però altresì un beneficio notevole per la Banca; che anzi, se ho da dire quello che credo, si è che l'utile maggiore che la Banca potrà ritrarre da questa legge sia appunto quello che risulta dalle disposizioni di questo articolo 11.

Evidentemente con questa facoltà del cambio in tutte le tesorerie si aumenta la circolazione dei biglietti; ora tutto il profitto che fa una Banca sta nella circolazione dei biglietti, e ciò è vero al punto, che nel primitivo progetto di legge essendosi stabilito che fosse nell'arbitrio del Ministero di concedere la facoltà ai tesoriери di cambiare, la Banca elevò altissimi reclami contro questa disposizione dicendo apertamente che in ciò stava il vero corrispettivo agli aggravi che gli s'imponevano.

Noti a questo punto l'onorevole deputato Botta che non si può esprimere questa obbligazione in modo assoluto, perchè questo cambio deve essere circondato da cautele da stabilirsi con decreto reale, e che sarebbe difficile il determinarle sin d'ora; e infatti il Governo non potrà acconsentire a che i tesoriери assumano l'obbligo di scambiare i biglietti se la Banca non si obbliga a tenere sempre in tutte le tesorerie una certa quantità di scudi.

Evidentemente il Governo dirà alla Banca, quando non ci saranno, suppongo 25,000 lire nella cassa di una tesoreria, in quelle di Pallanza, per esempio: « dovrete spedire gli scudi che mancano per compire questa somma; » questo debba essere regolato con un decreto; in questo decreto si provvederà a tutti i casi.

Potrebbe però arrivare il caso (quello che io spero non arriverà) di una crisi commerciale, in cui fosse necessario di rallentare la esportazione degli scudi; in allora sarebbe opportuno il poter sospendere questo cambio, sarebbe una misura provvisoria nell'interesse di tutti. Dico una crisi, non per cause politiche, ma per semplici cause commerciali.

Se non c'è l'obbligo assoluto di questo cambio, stia sicuro il deputato Botta che la Banca sarà sollecita a chiedere l'applicazione di quest'articolo.

BOTTA. Dietro le parole dell'onorevole ministro, io mi dichiaro soddisfatto, perchè credo che vi sarà questo beneficio per tutti, e sarà molto apprezzato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11, salva la riserva per la proposta del deputato Despine.

(È approvato.)

La parola spetta al deputato Despine per la sua proposta di aggiunta.

DESPINE. L'honorable président du Conseil a bien voulu hier faire connaître tout l'intérêt qu'il porte à la Banque de Savoie et, pour ma part, je lui en suis très-reconnaissant. Mais il a fait connaître en même temps qu'il y avait opposition de la part de certaines personnes de la Banque Nationale d'appuyer et d'accepter aussi en circulation ses billets.

Or, il n'est pas douteux que l'inquiétude dont a parlé monsieur le ministre existe en Savoie; il me paraît donc que ce serait seconder les intentions du Ministère, et en même temps rassurer le pays que d'ajouter à l'article 11 qui vient d'être voté l'alinéa suivant:

« La medesima facultà potrà essere estesa alle altre Banche del regno. »

Vous voyez, messieurs, qu'il ne s'agit pas seulement de la Banque de Savoie, mais qu'il s'agit aussi de la Banque de Sardaigne est des autres Banques qui pourront encore être créées dans les Etats. De cette manière au moins ces autres Banques seront assurées de jouir des mêmes avantages que la Banque Nationale.

Je prie donc la Chambre ainsi que monsieur le président du Conseil de vouloir bien adopter ma proposition.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Sebbene io desidero di favorire la Banca della Savoia, io non posso però assentire alla proposta fatta dal deputato Despine.

Ed invero, come sarebbe mai possibile, anche nell'interesse della Banca summentovata, di far cambiare i suoi biglietti da quaranta tesorerie? Come ho testè asserito, onde questo cambio possa aver luogo, converrà che la Banca Nazionale assicuri in tutte le tesorerie un fondo di scudi che non sia minore di 25 o 30 mila. Ma quand'anche si assicurasse tale somma, come mai si potrebbe imporre l'obbligo di cui si tratta alla Banca di Savoia? Sarebbe evidentemente impossibile.

D'altronde giova notare che la Banca nazionale si sottopone ad un sacrificio assumendo la contabilità centrale e l'obbligo del trasporto del numerario per conto dello Stato, laddove alla Banca di Savoia non si impongono tali oneri. Io credo che questa otterrebbe egualmente lo effetto che brama di conseguire ove chiedesse alla Banca Nazionale di stabilire un conto corrente. Ciò, a parer mio, non le riuscirebbe malagevole, ora che i pregiudizi che esistevano contro quest'istituzione si sono dileguati, e che questo conto corrente diverrà quasi indispensabile, appunto per conseguenza della votazione di questa legge, poichè sarà molto più economico per la Banca di Savoia di far cambiare i suoi scudi dalla Banca Nazionale, che di farli cambiare dai tesoreri.

Col primo sistema non vi è luogo a trasporto di numerario, economia che non s'incontra col secondo sistema; quindi, lo ripeto, io sono certo, che la Banca di Savoia avrà un vantaggio molto più reale, molto più efficace collo stabilire un conto corrente colla Banca Nazionale, che coll'ottenere quanto ha chiesto testè l'onorevole deputato Despine.

DESPINE. Je prends la liberté d'observer à monsieur le président du Conseil que ce n'est pas une obligation, car j'ai

mis le mot *potrà*; c'est une faculté qu'aura le Gouvernement de donner cette facilité à la Banque de Savoie et à celle de Sardaigne. Certainement le Ministère ne donnera cette facilité, que quand il verra la possibilité d'exécution; mais il n'en est pas moins vrai que ce sera toujours un moyen de rassurer les populations.

D'ailleurs, qu'arrivera-t-il si cette chose n'existe pas? Il est clair que la Banque Nationale aura le droit de faire changer à vue les billets dans toutes les trésoreries provinciales, même dans celles de Savoie et alors la Banque de Savoie, qui n'aura pas la même facilité pour ses propres billets, lesquels ne pourront circuler que dans une certaine partie des Etats, se trouvera dans une position extrêmement fâcheuse.

Il me semble que, vu l'intérêt que le Gouvernement porte à l'une et à l'autre Banque, il doit, sous le rapport des échanges, mettre les billets dans des conditions analogues. Seulement le Gouvernement doit rester maître absolu d'accorder cette faculté quand il trouvera que les Banques sont dans des conditions convenables. C'est pour cela que j'ai proposé le mot *potrà* au lieu de celui *provvederà* employé pour la Banque Nationale. En mettant *potrà*, j'ai voulu lui laisser toute la latitude que je crois qu'il doit avoir, mais en même temps produire, dans l'intérêt des autres Banques qui existent ou peuvent exister dans les Etats, tous les moyens de garantie qu'elles peuvent désirer.

Je crois donc devoir insister sur mon amendement.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Despine, che è così concepita:

« La medesima facultà potrà essere estesa alle altre Banche del regno. »

(È accettata.)

« Art. 12. Le funzioni di cassiere della Cassa di depositi e prestiti sono pure affidate alla Banca Nazionale.

(È approvato.)

« Art. 13. Lo stipendio degli impiegati e le spese d'amministrazione occorrenti per questi e per gli altri servizi affidati con questa legge alla Banca sono a intero suo carico. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Questo articolo che è aggiunto dalla Commissione non muta a mio credere in nulla le disposizioni del progetto primitivo, tuttavolta io reputo necessario di provocare una spiegazione dalla Commissione per dileguare un dubbio che è nato nella mente di alcuni amministratori. Essi giudicano che questo articolo si possa interpretare in modo da porre a carico loro una parte dello stipendio dei tesoreri provinciali che farebbero il cambio di biglietti. Mi pare che questo articolo non possa interpretarsi in questo senso, giacchè l'articolo 3 dice *i servizi affidati*; ora il cambio dei biglietti non è un servizio affidato alla Banca, è una facilità che si accorda tanto alla Banca quanto al pubblico, e non è per verun riguardo un servizio affidato alla Banca; perciò non dubito che l'intenzione della Commissione non sia stata d'imporre a carico della Banca una parte dello stipendio dei tesoreri, il che sarebbe d'altronde impossibile, perchè sono già a carico della Banca gli stipendi di tutti gl'impiegati che tengono la contabilità centrale, non che i trasporti dei fondi. Questo è quello che la legge dice e dice in modo chiaro ed esplicito.

LANZA, relatore. La Commissione ha creduto di dover aggiungere quest'articolo onde dissipare ogni dubbio che gli impiegati necessari per la tesoreria generale, la quale verrebbe ora affidata alla Banca Nazionale, potessero essere ancora o totalmente o in parte a carico dello Stato.

Relativamente poi alle spese che potranno sorgere pel cambio dei biglietti da operarsi per mezzo dei tesoreri pro-

vinciali, credo che veramente la Commissione volesse contemplare anche questa eventualità. Se affidando ai tesorieri provinciali il cambio dei biglietti della Banca, a richiesta della Banca stessa, ne dovesse risultare una maggiore spesa, vale a dire se i tesorieri, non accontentandosi più dello stipendio che ricevono dal Governo, volessero un aggio per questo maggior lavoro, la spesa dovrà, a senso della Commissione, essere sopperita dalla Banca; ed è tanto vero questo, che la Commissione voleva da prima inserire una frase la quale contemplava precisamente il caso delle spese pel cambio dei biglietti, mettendole a carico della Banca; ma poi ho creduto che non fosse necessario di specificarlo, stante che nell'articolo 13 tutte vengono contemplate.

Non mi pare poi che questa spesa non possa far sorgere delle difficoltà, giacchè l'aggio che si richiederebbe per il cambio dei biglietti da parte dei tesorieri sarà mai una spesa così grave che possa riescire troppo gravosa alla Banca, o pervertire le condizioni della convenzione passata tra il Governo e la Banca stessa.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. A mio avviso non vi sarà nessuna maggiore spesa, che anzi i tesorieri avendo più biglietti nelle mani, faranno minor fatica a contare.

Dove il cambio potrebbe dar luogo alla necessità d'un impiegato, sarebbe a Torino ed a Genova; ma a Torino e Genova vi sono le succursali, ed evidentemente non si imporrà tale obbligo ai tesorieri di queste città i quali sono già sovraccarichi di affari; si dirà: andate a cambiare i vostri biglietti alla Banca che è vicina. Credo dunque essere questo un caso meramente ipotetico, e che i nostri tesorieri, lungi dal lamentarsi di quest'obbligo, ne avranno invece sollievo.

PRESIDENTE. Allora il signor ministro aderisce?

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Sì, lo accetto.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'articolo 13.

(È approvato.)

« Art. 14. Il pagamento della terza rata delle azioni della Banca, che a tenore dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1852 doveva aver luogo entro il corrente anno, deve invece effettuarsi tre mesi dopo la pubblicazione della presente legge. »

« L'ultimo versamento pel completo pagamento delle azioni dovrà essere fatto il 31 dicembre dell'anno 1854. »

MELLANA. Domando la parola sulla seconda parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MELLANA. Nel seno della Commissione io aveva proposto che quest'ultimo versamento dovesse farsi in luglio dello stesso anno 1854; il ministro assentiva e la Commissione adottava questo principio, prorogando però l'epoca a tutto dicembre dello stesso anno. Credo che la cosa, al punto a cui è portata, non possa più eccitare gravi discussioni, giacchè l'effetto di togliere la libertà alla Banca di quest'ultimo versamento è ottenuto quando rimane fissato il tempo dalla legge. Io avrei desiderato, e desidererei ancora che almeno fosse quest'epoca fissata in ottobre, e ciò nell'interesse stesso della Banca e del commercio. Si sa che è alla fine dell'anno che si fa maggiormente sentire il bisogno di capitali, perchè si aggiustano tutti i conti. Se all'opposto il versamento si farà in dicembre, la Banca invece di trovarsi in misura di sovvenire più efficacemente il commercio, dovrà all'incontro danneggiarlo, togliendo momentaneamente, per l'effetto di questo versamento un così ingente capitale dalla circolazione. Per cui credo si potrà incorrere in qualche leggiera crisi commerciale, fissando al dicembre questo versamento.

Questa all'opposto si eviterebbe ove questo versamento fosse fatto nel mese d'ottobre, cioè nell'epoca in cui è assai più facile trovare disponibili questi fondi, e la Banca si troverà allora in grado nel dicembre di poter sollevare il commercio e di venire in suo soccorso.

Se però il signor ministro crede che ciò non sia conveniente, io non ne farò una proposta esplicita con pericolo di danneggiare l'esito della legge, in quanto che conosco anch'io che nell'interesse dello Stato tutto è ottenuto quando si è fissata dalla legge un'epoca per questo versamento.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Trattandosi del pagamento di 16 milioni, parmi che sia opportuno di lasciare un po' più di tempo, chè veramente pagare otto milioni quest'anno, e poi 9 mesi dopo pagarne altri otto...

MELLANA. No, un anno dopo.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Anche un anno è troppo breve spazio di tempo. È meglio concedere 15 mesi. Io non credo che per gli azionisti della Banca, l'epoca del 1° dell'anno possa essere incomoda, giacchè queste azioni non sono già nelle mani del commercio minuto il quale regola i suoi conti al fine dell'anno, ma sono piuttosto nel portafogli dei capitalisti, i quali appunto al primo dell'anno riscuotono gli interessi dei loro redditi, e sono più nel caso di poter effettuare questo versamento, e la Banca per facilitare può tener conto nell'ultimo versamento degli interessi del semestre, ciò che diminuisce ancora il sacrificio da farsi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 14 testè letto.

(È approvato.)

« Art. 15. È fatta facoltà alla Banca di procedere col mezzo di un agente di cambio alla vendita delle azioni di coloro fra gli azionisti che, entro i termini superiormente stabiliti, non avessero eseguito il terzo e l'ultimo versamento. »

(È approvato.)

« Art. 16. Sul prodotto della vendita delle azioni, la Banca si rimborsa del capitale non versato, e ritiene l'eccezione a disposizione dell'azionista espropriato. »

(È approvato.)

« Art. 17. Dopo il versamento della quarta rata delle azioni verificandosi il caso che la media di un anno del portafoglio e delle anticipazioni discenda sotto a 40 milioni, la Banca dello Stato rimane in facoltà d'impiegare in fondi pubblici dello Stato una parte del suo capitale fino a concorrenza di 12 milioni di lire. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Debbo far presente alla Camera che questa disposizione è la più grave di quelle state introdotte dalla Commissione nella presente legge.

La Banca da me interpellata per sapere se acconsentiva a questo quarto versamento, dopo alcune osservazioni, che non è qui il caso di riferire alla Camera, vi diede la sua adesione; ma chiese di poter aumentare la parte del capitale destinato in fondi pubblici sino ad 8 milioni, i quali aggiunti al 5°, che vi può attualmente impiegare, cioè 6,300,000, forma complessivamente la somma di 14,300,000.

La Banca osservava che il versamento della quarta rata poteva essere chiesto come una maggiore garanzia che essa doveva dare allo Stato per l'affidamento che gli si concedeva del danaro pubblico. Diffatti, poichè lo Stato le affida il maneggio de'suoi fondi, quantunque disgraziatamente non

creda che i fondi che la Banca avrà nelle mani giungano mai alla somma di 32 milioni; però, siccome non sarebbe impossibile che i tempi finanziari del 1846 e del 1847 si rinnovassero, e vi potrebbero essere in cassa anche 60 milioni, era opportuno che la Banca avesse una specie di fondo di garanzia di 32 milioni.

Ma la Banca diceva: cosa avrò da fare di questi 32 milioni?

Voi vedete che la circolazione dei biglietti si è mantenuta mentre il corso era forzato, e non ha mai superato di molto i 40 milioni, ma dopo cessato il corso forzato era caduta a 32 o 33, non ha mai superato i 37 milioni, e se non erro oscilla ora dai 55 ai 37. La Banca dice: ammetto anch'io che con questa legge si aumenterà la circolazione, ma difficilmente essa potrà ascendere fino ai 50 milioni, e supponendo che vada ai 50 milioni, il fondo di 32 milioni di capitale è veramente esorbitante. Quindi la Banca chiedeva che le fosse fatta facoltà di impiegare la nuova rata in fondi pubblici.

La Banca metteva in campo gli esempi dei principali stabilimenti di credito che sono in relazione coi Governi. Essa diceva: vedete la Banca d'Inghilterra, ha l'intero suo capitale impiegato in fondi pubblici, poichè è stato dato in prestito allo Stato; vedete la Banca di Francia, lo Stato le deve 150 milioni, cioè le deve oltre il suo capitale, cosa anomala, ma che stante la potenza di quello stabilimento ed il gran credito di cui gode, non produce inconveniente. Essa dice: non domando di impiegare tutto il capitale, ma almeno quella parte che non è necessaria per garantire le operazioni.

Le Banche stabilite su principii i più prudenti non debbono aver in circolazione una quantità di biglietti maggiore di tre volte il loro capitale; quindi, quando la Banca avrà 32 milioni, potrebbe, senza eccedere i limiti, emettere 96 milioni di biglietti: perchè dunque, quando abbiamo un capitale che può garantire 96 milioni, volete che essa ne tenga una parte in deposito? È anche a vantaggio dello Stato che questo danaro invece di stare nelle casse sia impiegato in fondi pubblici, perchè sottraendosi questa parte dalla circolazione, si aumenterà il credito della rendita pubblica.

Io invero sono convinto che questi argomenti siano fondati e non vedo il motivo per costringere la Banca a tenere i suoi fondi senza impiego. Si dirà forse: noi vogliamo costringere la Banca a tenere disponibili i suoi fondi, onde essa abbia un incentivo a diminuire lo sconto e ad aumentare la circolazione.

A ciò rispondo che la circolazione non dipende unicamente dalla diminuzione dello sconto, ma bensì dal bisogno che vi è di un numerario circolante; la Banca potrebbe emettere biglietti quanti essa vuole, ma se non ve n'è il bisogno, usciranno da una parte ed entreranno dall'altra, quindi reputo che questo argomento non sia assolutamente valido.

Tuttavia si potrebbe evitare il pericolo che la Banca non facesse tutti i suoi sforzi per arrivare sino al limite massimo di circolazione; e ritengo che ove si stabilisse questa sua circolazione a 60 milioni, e si dicesse che la Banca ha facoltà di impiegare, se non tutta la quarta rata, almeno una parte di questa, cioè appunto quella fissata dalla Commissione, il che restringerebbe la sua domanda da 10, a 6 milioni e qualche centinaio di mila lire, in tal caso non vi sarebbe nessun inconveniente, Governo e circolazione sarebbero del pari garantiti, perchè, anche impiegando 10 milioni, rimarrebbero sempre 22 milioni, che sono più che

sufficienti per garantire una circolazione di 60 milioni. Una Banca che ha 22 milioni di capitale in riserva, più 10 milioni in fondi pubblici, può garantire largamente una circolazione di 60 milioni; e quando questi si oltrepassassero, capisco anch'io che converrebbe restringere questa facoltà della Banca nei limiti del suo Statuto.

Faccio notare alla Camera che l'articolo in cui si limita la somma che si può impiegare in fondi pubblici non fu dal Parlamento ravvisato come uno dei più importanti dello statuto della Banca, giacchè è stata fatta facoltà al Ministero di accrescerla senza obbligo di ricorrere al Parlamento; invece questo articolo è dalla Banca considerato di altissima importanza, perchè correrebbe rischio di far cattivi affari se non avesse che una circolazione di 45 milioni con un capitale di 32 milioni, e se per avere questa circolazione fosse costretta ad abbassare lo sconto al tre per cento, è chiaro che, se così fosse, i suoi capitali non le renderebbero nemmeno più il 5 per cento, vale a dire che avendo in circolazione soltanto per una volta e mezza il capitale, ne ritrarrebbe il 4 per cento, ma dedotte le spese non si ridurrebbe che al tre, e sarebbe perciò costretta a far cattivi affari; ognuno vede che non le converrebbe di abbandonare una condizione in cui ha dei benefizi per mettersi in una condizione peggiore.

Per questi riflessi io proporrei il seguente emendamento, che prego la Commissione di ben avvertire:

« Art. 17. Dopo il versamento della quarta rata delle azioni la Banca avrà in forza dell'articolo 14 dei suoi Statuti la facoltà di impiegare in fondi pubblici dello Stato una parte del suo capitale sino alla concorrenza di lire 12 milioni.

« Questa facoltà sarà ristretta nei limiti dallo Statuto stabiliti quando la media d'un anno del portafoglio delle anticipazioni superi la somma di 60 milioni. »

MELLANA. Io lascierò al relatore l'ufficio di rispondere a nome della Commissione, intanto io debbo dichiarare a nome mio che non posso aderire alla nuova modificazione che vorrebbe introdurre il signor ministro.

Le due ragioni che mi hanno indotto ad appoggiare questo progetto di legge erano: primo, il pensiero di assicurare alla nazione dei mezzi di una qualche entità nei casi eventuali e fortuiti; secondo, quello di mettere la Banca in posizione di poter favorire il commercio ribassando per quanto era fattibile l'interesse. Ora, se fosse accolta la proposta del Ministero, io dico, che siccome è in facoltà della Banca di fissare gl'interessi, così se la Banca potrà impiegare 12 milioni in fondi pubblici, quando il movimento dei biglietti fosse al disotto dei 60 milioni, essa potrà trovar convenienza a diminuire le operazioni di sconto, tenendo alto lo sconto, avendo un'uscita a' suoi capitali nell'acquisto di fondi dello Stato. Cosa vuole il signor ministro con questa proposta? Egli vuole assicurare a questa Banca quello che non ha mai ottenuto verun'altra, cioè la certezza di aver sempre il triplo del suo valore sociale in circolazione.

La Banca ha 32 milioni. Il ministro parlò della cifra di 60 milioni di biglietti; ciò vuol dire che 60 milioni di biglietti rappresentano il triplo di 20 milioni, e che gli altri 12 milioni sarebbero impiegati in fondi pubblici, vuol dire che la Banca avrà sempre il provento del triplo del suo fondo sociale.

Diffatti giova avvertire che le stesse Banche d'Inghilterra e di Francia furono sempre assai lontane dall'aver il triplo del loro capitale sociale in circolazione...

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle fi-

nanze. (*Interrompendo*) Faccio osservare al deputato Mellana che la Banca di Francia ha un capitale di 100 milioni, e 650 milioni di biglietti in circolazione.

MELLANA. Ma la Banca di Francia avrà 400 milioni di depositi; però, a dir vero, io era incorso in un errore relativamente alla legge dalla quale è retta la Banca nazionale, alla quale è concessa la facoltà (questa è la cosa che io maggiormente deploro) di emettere biglietti pel triplo non solo del capitale sociale, ma pel triplo del numerario che si trova avere in cassa.

Appunto io non ho fatto cenno di ciò, perchè gli è questo vantaggio sempre maggiore di cui fruisce la Banca, la quale a titolo di deposito ritenendo danari dello Stato, massimamente in forza del novello contratto che si intende di stipulare, potrebbe emettere una quantità di biglietti maggiore ancora del triplo del capitale sociale.

Farò ora un'ipotesi.

Il precipuo motivo per cui io concorro col mio voto a far sì che la Banca Nazionale sia forte e potente, si è che nell'evenienza di grandi commozioni commerciali e politiche possa efficacemente giovare al paese. Ora io domando qual giovamento possa essa arrecare allo Stato in un frangente, allorchè ne' suoi forzieri terrà in serbo una quantità di fondi pubblici, i quali, massime in una crisi politica, patirebbero tale uno scapito che diverrebbero pressochè inalienabili. In vista di siffatta evenienza, invece di accordare alla Banca il diritto di comprare fondi pubblici sarebbe miglior consiglio lasciare che la Banca scontasse sui fondi pubblici, perchè questo sconto sui fondi pubblici riesce più giovevole in tempi di pace per tener rilevato il prezzo dei nostrifondi, e meno pericoloso in caso di crisi politiche, poichè la Banca può alienare a qualunque prezzo, sia pur esso vilissimo, dopo i tre mesi, queste carte depositate, ove non venissero ritirate.

Nella mia ipotesi non vi sarebbe che a temere per tre mesi, passati i quali si deve essere sicuri che la Banca dovrà avere tutto il suo capitale disponibile, il che non potrà mai succedere quando essa invece di numerario metallico o di depositi o firme di terzi abbia dei fondi dello Stato nei suoi forzieri.

All'esempio poi addotto dal signor ministro, che cioè quando avevamo il corso forzato il numero dei biglietti in circolazione non abbia mai oltrepassato i 40 milioni, farò osservare che quei tempi di entusiasmo e di guerra nazionale non erano i più atti a sviluppare l'industria, quella industria che omai gigantesamente ora si svolge: quindi non assiste il paragone.

Io quindi ripeto che sto fermo, per quanto dipende da me, sulla proposta della Commissione, e voto per la medesima.

LANZA, relatore. La Commissione, esaminando l'articolo del progetto ministeriale che corrisponde all'articolo 17 di quello della Commissione, ha creduto che il senso di questo articolo fosse di concedere alla Banca la facoltà di poter impiegare in fondi pubblici dello Stato 10 milioni di lire invece del solo quinto del capitale che i suoi statuti gli danno facoltà d'impiegare.

Ma dopo la modificazione introdotta dalla Commissione all'articolo 14, di obbligare la Banca a fare l'ultimo versamento delle sue azioni entro il 1854, parve ancora troppo limitata quella facoltà, nella considerazione appunto che per qualche tempo la Banca non potrà impiegare tutto il suo fondo sociale in emissione di biglietti; perciò ha creduto dover aumentare il capitale a ciò destinato, e da 10 milioni portarlo a 12.

Dopo alcune spiegazioni avute dal signor ministro, la Commissione si è avveduta che aveva male interpretato il senso dell'articolo 16 del progetto ministeriale.

Secondo l'intenzione della Banca e del Ministero quest'articolo sarebbe stato concepito nel senso di dare alla Banca la facoltà d'impiegare in fondi pubblici 10 milioni del suo capitale oltre al quinto che le è di già concesso da' suoi statuti, e così un totale di circa 46 milioni e mezzo. Tale essendo stata l'intenzione della Banca e del Ministero, ne consegue che la Commissione, invece di avere ampliata la domanda che faceva la Banca di impiegare una maggior quantità del suo capitale sociale in fondi pubblici, l'avrebbe ristretta.

La Commissione, dopo le spiegazioni del signor ministro, esaminò nuovamente questa disposizione di legge, ed ha creduto di star ferma alla sua decisione, perchè ella trova esorbitante la facoltà che il progetto ministeriale accorderebbe alla Banca. La Commissione fu indotta da due motivi a stabilire che venisse versato l'intero capitale sociale nelle casse della Banca per il 21 dicembre 1854. Il primo motivo è quello già stato annunciato dal signor ministro, per avere cioè una maggior garanzia stante l'affidamento che le si concede del servizio della tesoreria generale e dei fondi disponibili dello Stato; il secondo si è in vista della facoltà data alla Banca di poter incaricare il tesoriere provinciale di accettare e cambiare i suoi biglietti. Si è argomentato che in seguito a questa facilitazione sarebbe cresciuta non di poco la circolazione dei biglietti della Banca, e che quindi essa avrebbe potuto utilmente impiegare la massima parte del suo capitale sociale; cosicchè invece che attualmente la loro circolazione è ristretta da 36 a 40 milioni al più, l'avrebbe portata da qui a qualche anno anche a 60 e più milioni.

Dirò prima di tutto che, in quanto al primo scopo che ebbe di mira la Commissione nel prendere la sua determinazione, sarebbe egualmente, o pressochè egualmente conseguito quantunque fosse data facoltà alla Banca d'impiegare una parte maggiore del suo capitale in fondi pubblici dello Stato. La garanzia materiale esisterebbe parimente; solo che, invece di essere in danaro sonante, sarebbe in carta dello Stato, la quale ha ad un dipresso lo stesso valore. Quanto poi al secondo, la Commissione ha creduto che sia miglior consiglio di limitare l'impiego del capitale della Banca in fondi pubblici, poichè avendo nelle sue casse una maggior quantità di numerario il quale non potrebbe utilizzare che nelle sue operazioni di Banca, cioè per lo sconto e per l'emissione di nuovi biglietti, sarà quasi forzata a cercare il modo di estendere le sue operazioni per accrescere la massa de'suoi biglietti, e, per conseguenza, sarebbe indotta a stabilire, appena appena che avesse la menoma convenienza, delle succursali in diversi capoluoghi di provincia, e di ribassare il suo sconto.

Il signor ministro venne fuori con una massima giustizia, cioè che non può la Banca, a piacimento, aumentare la sua circolazione e diminuire il suo sconto; che questo dipende molto dagli affari che si presentano, ossia dalle domande del commercio. Ma questo è vero solamente in parte. Se è innegabile che, presentandosi molti effetti allo sconto, la Banca crescerà la massa dei suoi affari, e quindi quella della sua circolazione, non è men vero che qualora essa stessa prendesse l'iniziativa di diminuire lo sconto, ossia di abbassare l'interesse delle sue anticipazioni, accrescerebbe il numero delle sue operazioni; poichè quanto maggiore sarà la facilitazione che troveranno i commercianti nel procurarsi dei capitali dalla Banca, di tanto crescerà il desiderio e la possibilità di intraprendere delle speculazioni.

Non niego che anche sotto questo aspetto si può andare incontro a qualche pericolo, e non sarò io certamente quegli che consiglierà la Camera ad adottare delle disposizioni che potessero dare facilitazioni eccessive alla Banca per diminuire lo sconto, perchè in tal caso potrebbe avvenire che, appunto per la troppa facilitazione di ottenere dei capitali, potrebbero gli speculatori abusarne in speculazioni troppo arrischiate, le quali potrebbero cagionare delle crisi pericolose ai privati non che allo Stato. Ma io credo che tenendoci in un certo limite si possa evitare l'uno e l'altro estremo, cioè evitare che la Camera, per assicurare maggiormente un utile alquanto ristretto, se volete, ma più certo, tenga di troppo elevato lo sconto; e d'altra parte impedire che, diminuendolo di troppo, faciliti le speculazioni arrischiate. La Commissione ha creduto che con quella concessione, di circoscrivere cioè a 12 milioni la parte del capitale che la Banca potrà impiegare in fondi pubblici, si possa ottenere il migliore risultato. Nè la Banca ha ragione di temere che con tale limitazione possa accaderle di veder ridotto il suo dividendo al disotto di un discreto lucro.

Diffatti, dopo il versamento della quarta rata delle azioni, il capitale della Banca sarebbe portato a 52 milioni; lasciando alla Banca la facoltà di impiegare 12 milioni in fondi pubblici, tuttavoltachè il portafoglio e le anticipazioni discendano a 40 milioni, vuol dire che si lasciano ancora nelle casse della Banca 20 milioni di lire per 40 milioni di biglietti circolanti; la qual circolazione somministrerà ancora alla Banca un dividendo del 6 al 7 per cento oltre all'interesse del 5 per cento che riceverà dall'impiego in fondi pubblici dello Stato. Ma, con le facilitazioni accordate alla Banca con questa legge, sarà raro e passeggero il caso di vedere ridotta la sua circolazione sotto ai 40 milioni; ordinariamente si mantiene molto al disopra, per cui i profitti della Banca durante l'anno saranno in media assai superiori.

Prima che abbia luogo il quarto versamento delle azioni della Banca dovrà ancora decorrere un anno e mezzo circa.

Intanto i tesorieri provinciali saranno incaricati di ricevere e cambiare i suoi biglietti, col cui mezzo la loro circolazione acquisterà una estensione tale da accrescere d'assai il numero dei biglietti emessi e da far sì che difficilmente la media di un anno del portafoglio e delle anticipazioni possa discendere a 40 milioni.

Tuttavia la Commissione, giudicandone del parere di quei membri che mi stanno vicino, non sarebbe restia dal venire ad un accomodamento e acconsentirebbe a dare la facoltà alla Banca di impiegare 12 milioni in fondi dello Stato, quando il portafoglio discenda a 50 milioni invece di 60: si prenderebbe così la media tra la proposizione inscritta nel progetto e quella del Ministero, e se il Ministero vuole accedere, allora sarà inutile di trattenersi maggiormente sopra quest'articolo.

PRESIDENTE. Quale sarebbe il nuovo emendamento che il relatore introdurrebbe per modificare l'articolo 17?

LANZA, relatore. Fra la proposta ultima della Commissione e quella fatta testè dal ministro delle finanze non vi esiste più differenza se non nel determinare la somma degli affari, raggiunta la quale cesserebbe il favore concesso alla Banca, d'impiegare più del quinto del suo capitale in fondi pubblici: il ministro delle finanze la vorrebbe portare a 60 milioni, mentre la Commissione la limiterebbe a 50 milioni.

Io spero che il Ministero e la Banca si arrenderanno facilmente a questo temperamento, sulla considerazione che oltre questa porzione del suo capitale, che la legge le concede-

rebbe di impiegare in fondi pubblici, è poi ancora lasciato in facoltà al potere esecutivo di ampliarla secondo le circostanze ed i bisogni. Infatti l'alinea 2° dell'articolo 14 degli statuti della Banca Nazionale dichiara che, occorrendo di sorpassare questo limite, cioè il limite stabilito nella legge, la Banca dovrà riportarne l'autorizzazione dal ministro delle finanze. Ora è fuor di dubbio che dopo questa nuova legge, la quale stabilisce relazioni più intime, stabilisce fino ad un certo punto una solidarietà tra gli interessi dello Stato e quelli della Banca, è fuor di dubbio, dico, che il Governo tuttavolta che conoscerà non potervi essere pregiudizio per il servizio del pubblico nel dare quest'autorizzazione, la concederà immancabilmente, perchè in tal caso il Governo troverà pure il proprio interesse, l'interesse cioè di sostenere il corso dei fondi pubblici.

Per conseguenza io credo che dopo queste spiegazioni il Ministero vorrà accettare questa modificazione al suo emendamento.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Nell'articolo della Commissione vi rimane questa difficoltà; se esso fosse adottato, basterebbe che la Banca per un anno restringesse i suoi affari in modo da far scendere la media del suo portafoglio al disotto di 40 milioni per avere questo diritto d'impiegare 12 milioni in fondi pubblici, ed in questo modo si darebbe ragione alla Banca di non allargare immediatamente le sue operazioni, come si spera esser conseguenza di questa legge.

Quindi mi pare molto più opportuno il fissare non un limite minimo, al disotto del quale potesse fare questo impiego in fondi pubblici, ma un limite massimo oltre al quale debba tornare nel diritto comune fissato dai suoi statuti; la differenza sta nei 50 o 60 milioni. Sinceramente io credo che in pratica sarà la stessa cosa, perchè un ministro quando venisse richiesto dalla Banca in tempi normali di poter impiegare una somma maggiore del quinto del suo capitale in fondi pubblici, quando la circolazione non fosse di 51 milioni, io stimo che farebbe atto di buon Governo a concederlo; quantunque questo ministro desiderasse aver accanto alla tesoreria generale uno stabilimento potente per poterne trarre aiuto in circostanze straordinarie.

Io osserverò al signor Mellana che faceva questa obiezione, che se in tempi straordinari la Banca non potesse sovvenire il Governo se non nei limiti del suo capitale, gli darebbe un assai piccolo aiuto; l'aiuto sta in ciò che la Banca unisce il suo credito a quello del Governo, e con questo mezzo si trovano risorse molto più grandi che non quelle del solo capitale.

L'onorevole Mellana ricorderà come nel 1848 la Banca di Genova con un capitale in allora di soli 4 milioni ha potuto fare un prestito di 20; ma dico che col capitale attuale si potrebbe tenere la stessa proporzione, perchè il paese non potrebbe sopportare quella massa di biglietti, ma è sempre vero che l'aiuto che darà la Banca è di credito, e non di capitale.

Ora, una Banca, abbia una parte del suo capitale in fondi pubblici, o l'abbia tutto in numerario, parmi che il suo credito sia lo stesso; se insisto sui 60 milioni, quantunque reputi che sarà la stessa cosa in pratica, e che nessun ministro di finanze ragionevole vorrà negare questo alla Banca, si è per rassicurare la Banca contro l'eventualità di un capriccio ministeriale che la costringesse a tenere inoperosi i suoi fondi, con danno non solo della Banca, ma anche del pubblico.

Qui io mi varrò di un argomento gravissimo messo in

campo dal signor relatore, che se da un lato dobbiamo desiderare che la Banca svolga le sue operazioni, dall'altro non dobbiamo volere che ciò spinga soverchiamente e dia un impulso febbrile agli affari, per poter accrescere la sua circolazione, le sue anticipazioni, i suoi impieghi sino a fare anche cattive speculazioni.

Noi abbiamo visto alcuna volta delle Banche che per voler far troppo, per l'ingordigia di voler guadagnar, per accrescere la cerchia delle loro operazioni, spinsero il paese in una via fatale; parmi all'incontro che sia un bene che la Banca si mantenga in un giusto mezzo, faciliti le operazioni e non le sopraecciti. Grazie al cielo noi vediamo sorgere ora da ogni lato delle istituzioni di credito, fondarsi casse di sconto, e d'industria, le quali sono stabilimenti di credito secondari, i quali essendo per loro natura un po' più arricchiti della Banca, è loro ufficio di stimolare, di eccitare le imprese e le operazioni; la Banca invece, quantunque debba provvedere ai bisogni, ha per principale incarico di fare l'ufficio di regolatore.

Non si tema che gli amministratori della Banca abbiano un interesse a tener alto lo sconto; quantunque siano per la massima parte banchieri, dopo la rivoluzione che ha subito la professione del banchiere, non hanno più questo interesse; altre volte le principali operazioni del banchiere erano gli sconti, sconti di piazza e sconti su paesi esteri. Ora queste operazioni hanno quasi del tutto cessato, e le operazioni di cambio non costituiscono che la minima parte delle funzioni delle grandi case.

Le grandi case fanno in ora speculazioni in fondi pubblici, o in azioni industriali, o in grandi operazioni commerciali; quindi hanno un grande interesse al ribasso dello sconto, perchè questo dà moto alle grandi operazioni commerciali, le quali procurano loro guadagni assai più rilevanti di quello possa loro procurare un piccolo aumento di sconto; quindi possiamo star certi non essere necessario questo incentivo onde costringere la Banca a rendere più facile lo sconto.

Per tutti questi motivi, e per allontanare la possibilità che questa modificazione non fosse accettata dalla Banca, io pregherei la Camera e la Commissione a voler adottare quella cifra di 60 milioni, la quale, ripeto, è ancora un limite non troppo elevato, stante il capitale della Banca.

ZURIO. Nel mio particolare dichiaro di aderire all'emendamento proposto dall'onorevole signor ministro, imperocchè ho già esternato tal pensiero nella Commissione in cui mi trovai solo a sostenere una simile tesi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal ministro delle finanze, concepito nei seguenti termini:

« Art. 17. Dopo il versamento della quarta rata delle azioni, la Banca avrà la facoltà d'impiegare in fondi pubblici dello Stato una parte del suo capitale sino a concorrenza di 12 milioni di lire.

« Questa facoltà sarà ristretta nei limiti stabiliti dall'articolo 16 dei suoi statuti quando la media di un anno del portafoglio e delle anticipazioni superi la somma di 60 milioni. »

(È approvato.)

« Art. 18. Le disposizioni della presente legge avranno vigore sino al 31 dicembre 1859 e non potranno essere rinnovate se non mediante una nuova legge, e col reciproco consenso della Banca e dello Stato. »

(È approvato.)

« A tale epoca la Banca può cessare dalle funzioni di tesoriere generale, e possono essere sciolti gli obblighi che da

esse derivano sia in virtù d'una legge, sia ch'essa dichiari rinunciarvi avanti del 1° gennaio.

(È approvato.)

« Art. 19. Dopo il 1° gennaio 1860 il Governo e la Banca non possono sciogliersi dalle rispettive obbligazioni da questa legge stabilite se non mediante un preventivo avviso di anni tre.

(È approvato.)

« Art. 20. È obbligata la Banca di concorrere all'istituzione d'una Banca nell'isola sarda a quei patti e a quelle condizioni stabiliti in apposita legge. »

(È approvato.)

« Art. 21. Non più tardi del fine di febbraio di ogni anno la Banca Nazionale deve pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno* un resoconto relativo alla sua gestione dell'anno antecedente, in modo che comprenda tutte le operazioni fatte dalla Banca tanto coi privati che col Governo.

« Questo resoconto sarà sottoscritto dal commissario regio. »

PRESIDENTE. Gli articoli di questa legge sono terminati, e non so se la Camera intenda di passare alla discussione del progetto per una Banca di circolazione, di sconto e deposito in Cagliari con una succursale in Sassari, oppure di procedere allo squittinio segreto su questa legge, in modo che l'una sia dall'altra separata.

Alcune voci. Bisogna votarle separatamente.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Mi pare che sarebbe meglio sospendere la votazione, ed intanto discutere la legge relativa alla Banca di Sardegna, come cosa separata.

PRESIDENTE. Forse sarebbe il caso di procedere ad una sola, perchè questa seconda legge dipende affatto dall'altra.

SULIS. Per effetto dell'articolo 20 di questo progetto di legge riguardante l'affidamento della tesoreria generale dello Stato alla Banca Nazionale già votato, avvi un nesso assoluto tra questo e l'altro progetto che mira all'istituzione d'una Banca nell'isola di Sardegna.

Ciò è tanto vero, che se mai il progetto della Banca di Sardegna non venisse approvato, non so come potrebbe avere effetto l'articolo 20 del progetto testè votato.

Laonde pregherei la Camera di voler intraprendere senza altro l'esame del progetto di legge che segue.

Varie voci. Si voti separatamente.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI UNA BANCA DI CIRCOLAZIONE E DI SCONTO IN CAGLIARI.

PRESIDENTE. Si può intanto discutere il progetto per la Banca di Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1803.)

Dopo si delibererà se debba aver luogo questa separazione.

« Art. 1. È istituita nell'isola di Sardegna una Banca di circolazione, di sconto e di deposito, col nome di Banca di Cagliari. »

(È approvato.)

« Art. 2. La Banca di Cagliari è costituita in società anonima retta dagli statuti annessi alla presente legge i quali s'intendono approvati dai sottoscrittori delle azioni. »

(È approvato.)

« Art. 3. La Banca ha una sede principale in Cagliari, ed una succursale in Sassari.

« Essa può stabilire altre succursali nell'isola, purchè ne ottenga l'autorizzazione con decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 4. La durata della società è di 50 anni a datare dal giorno della pubblicazione della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 5. Il capitale della Banca è stabilito in un milione e cinquecento mila lire, rappresentato da tremila azioni di lire 500 cadauna.

« Nei casi e colle norme dagli statuti prescritti, il capitale della Banca può essere portato a tre milioni di lire. »

(È approvato.)

« Art. 6. Cinquecento di queste azioni sono attribuite alla Banca Nazionale, le altre duemila cinquecento azioni vengono emesse per pubblica sottoscrizione nel modo e colle condizioni da stabilirsi con decreto reale. »

SULIS. Vorrei pregare il signor ministro, quando si pubblicherà il decreto reale di cui si fa menzione in questo articolo, di ordinare le cose in modo che le sottoscrizioni per le azioni della Banca si aprano in tutti i capoluoghi dell'isola affinché facciasi maggiore la comodità ai capitalisti sardi di concorrere alla formazione della Banca medesima, la quale io reputo utilissima agli interessi dell'isola.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Sarà cura del Ministero il rendere più che sia possibile facili queste sottoscrizioni, e specialmente per ciò che riflette la Sardegna.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6.

(È approvato.)

« Art. 7. Quando l'ammontare delle sottoscrizioni non giunga a rappresentare le 2500 azioni offerte alla sottoscrizione, quelle rimaste disponibili vengono ripartite fra lo Stato e la Banca Nazionale in parti eguali.

« Se la quota che da questo riparto può spettare alla Banca Nazionale eccede le 500 azioni, l'eccedenza va in aumento della parte spettante allo Stato: di guisa che la Banca Nazionale non abbia ad avere in tutto più di 1000 azioni. »

(È approvato.)

« Art. 8. La Banca di Cagliari può emettere biglietti al portatore da lire 1000, 500, 100, 50.

« La somma rappresentata dai biglietti in circolazione, cumulata con quella dei conti correnti disponibili, non può eccedere il triplo del numerario in cassa. »

(È approvato.)

« Art. 9. Può inoltre la Banca di Cagliari emettere dei biglietti del valore di lire 20 per una somma non maggiore di un milione di lire.

« Per i primi venti anni della sua istituzione non è tenuto conto di questi biglietti nel computo da farsi a norma dell'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 10. I biglietti della Banca di Cagliari hanno corso legale nell'isola di Sardegna per un periodo di anni 10. »

SULIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Sulis ha facoltà di parlare.

SULIS. Tutti gli economisti sono d'accordo nel dire che il corso forzato od anche solo legale dei biglietti non fa altro che rendere impotente la legge, che lo vuole imporre, ad ottenere lo scopo desiderato. Difatti, se i biglietti da per se stessi non si raccomandano, se non offrono tutte le garanzie possibili, le quali sono dipendenti dalla solidità della Banca, inutilmente la legge viene a dar valore a quel credito che per se medesimi non si abbiano acquistato. E tanto è ciò vero, che negli Stati Uniti d'America, ed in Inghilterra, quando si in-

tromise questo corso forzato, perdettero i biglietti il 20 per cento contro le prescrizioni della legge.

PRESIDENTE. Le osservo che qui si tratta del corso legale.

SULIS. Sì, sì!; ma anche il corso legale...

Voci dal banco della Commissione. Oh! c'è una differenza!

SULIS. Sì, sì, lo so, nè intendo ragionar unicamente sul corso forzato, sì pure sul corso legale; chè anzi su quest'ultimo ragionerò. Adunque, restringendomi al corso legale, dirò esser chiaro che lo stabilire questo corso legale, specialmente pel periodo di anni dieci, non può arrecare nessun profitto alla Banca che deve fare le operazioni. Eccone le prove.

Ieri il signor relatore voleva sostenere questa disposizione di legge, dicendo che pur troppo era necessario avvezzare un paese nuovo, com'è la Sardegna, alle operazioni di credito, avvezzarlo, dico, al credito mediante questa disposizione; ma io mi faccio lecito di osservargli che questa sua asserzione è erronea. Difatti, quando questi biglietti per effetto della legge devono essere cambiati in moneta sonante; quando la facilità di cambiarli viene anche resa maggiore in Sardegna coll'emissione di biglietti di piccola somma, di 50 o di 20 lire, per cui i biglietti della Banca saranno in maggiore rapporto coi bisogni della moltitudine, e riscotibili presso le tesorerie provinciali, per effetto dei quali anche nell'interno dell'isola si renderà più agevole non solo la circolazione dei medesimi, ma pur anche, per la quotidiana eloquenza del fatto della loro mutazione in numerario, la fiducia crescerà nella Banca, io non vedo il perchè si debba dire che sia necessario dar loro un corso legale per accreditarli nel paese.

Quindi io ritengo che sia un pregiudizio, una falsa opinione quella di sostenere che ad un paese nuovo al credito sia necessario il sussidio del corso legale perchè le operazioni bancarie vi prendano radice.

E tanto è vero questo che, persino in un paese dove una prima formazione di Banca sia andata male per i vizi propri alla Banca stessa (la qual cosa di necessità porta seco molti disastri), quando si venga in quel medesimo paese a formare una nuova Banca che abbia basi più solide della prima, di necessità dovrà ivi riprender forza il credito, se la nuova Banca non abbia i vizi della prima. Locchè valga a dimostrare l'errore da me notato.

Ad ogni modo però io desidero di venire e col ministro e colla Commissione ad una transazione. Io rispetterò i pregiudizi d'entrambi in quanto a questa (per me vana) paura, che, cioè, secondo il corso legale, questi biglietti della Banca di Sardegna stenteranno ad accreditarsi; ma essi, d'altra parte, mi concederanno che il periodo di dieci anni è troppo lungo; che, per fare un esperimento, bastano al più cinque anni. Se, trascorsi questi cinque anni, si vedrà che anche col corso legale questa Banca non potrà esercitare le sue funzioni, allora bisognerà riconoscere che questa istituzione ha in sé qualche vizio organico, per cui non può radicarsi in Sardegna. Ma io credo che succederà il contrario. Ad ogni modo, per venire ad una transazione, io proporrei che si stabilisse il periodo di cinque anni di corso legale, invece di dieci proposti nella legge.

LANZA, relatore. L'onorevole preopinante non crede che allo stato attuale delle condizioni economiche della Sardegna sia utile il mettere la condizione del corso legale volendo istituire una Banca.

E quindi, in seguito a questa sua opinione, egli crede che questo corso sia inutile e quasi pernicioso, e che converga o toglierlo o limitarlo a minor numero d'anni.

Io mi permetterò di osservare che se tale è la sua opinione egli sarebbe assai più conseguente ove proponesse che fosse tolto affatto e che non si tentasse alcun esperimento; ma, se egli crede che si debba stabilire il corso legale per fare un esperimento, evidentemente bisognerà stabilirlo per un tempo sufficiente, onde questo possa compiersi. Del resto, rifletta l'onorevole preopinante che il corso legale concesso alla Banca in questa legge è pressochè una condizione indispensabile per ritirare dalla circolazione dell'isola la *carta monetata*, la quale è assai peggiore dei biglietti al corso legale. Se si vuole che quella carta monetata scompaia, bisogna rimborsarla e sostituirla o con danaro o con biglietti di Banca. L'onorevole deputato Sulis forse preferirebbe che fosse rimborsata con del danaro, ma io domando allora: chi dovrà fare questo sacrificio? Lo Stato non è certamente in grado di sopportarlo; nè si può pretendere dalla Banca che si vuole fondare. Il Governo ha pensato quindi di surrogarvi la circolazione di biglietti di Banca a corso legale, coll'obbligo alla Banca stessa di ritirarne, entro un anno dal corso della *carta monetata*, sino alla concorrente di lire 450,000. Il corso legale è pertanto un corrispettivo concesso alla Banca di Sardegna per un onere che si assume, perchè non può sacrificare 450 mila lire senza alcun compenso. Mediante il corso legale essa si assicura la circolazione di una parte de' suoi biglietti senza che ritornino troppo di frequente alla Banca per essere cambiati in danaro. Riflettasi ancora che la Banca può, a tenore della presente legge, oltre al triplo del suo capitale sociale, emettere un milione d'altri biglietti da 20 lire. Dunque, se non si accorda il corso legale, ne consegue che la massa dei biglietti essendo sproorzionata al capitale sociale, metterebbe la Banca in pericolo di dover sospendere i suoi pagamenti; il che sarebbe assai peggiore del corso legale.

Per ovviare a questi inconvenienti bisognerebbe od aumentare il capitale sociale, oppure ridurre l'emissione dei biglietti; bisognerebbe insomma sconvolgere tutta l'economia della legge, bisognerebbe rimandarla al Ministero perchè trattasse di nuovo colla Banca Nazionale sopra nuove basi, perchè sarebbero tolti quasi tutti i compensi principali che la Banca chiede per ritirare la *carta monetata* circolante nella Sardegna.

Che poi il corso legale sia fino ad un certo punto utile per assuefare le popolazioni all'uso della carta, non mi pare dubbio. Crede egli l'onorevole preopinante che, senza il corso forzato che ha durato per qualche tempo in Piemonte, si sarebbero le popolazioni assuefatte così presto all'uso della carta? Io non lo credo certamente, e per quanti uomini pratici in questa materia io abbia interrogato, tutti furono del mio avviso.

Dunque il corso legale, nel mentre che non toglie la possibilità di fare scambiare i biglietti in danaro sonante, vi pone però qualche incaglio, di modo che venendo rallentata alquanto la presentazione dei biglietti alle sedi della Banca per essere convertiti in danaro, ne rimane una maggior massa in circolazione. In questo modo si abitano poco a poco gl'industriali e proprietari all'uso di questo nuovo agente di scambi. D'altronde, quelli che per bisogno o per poca fiducia vorranno convertire i loro biglietti in danaro, vedendo che trovano la Banca sempre disposta a cambiarli, li prenderanno in considerazione, e così coll'andar del tempo, accreditandosi i biglietti della Banca anche nell'isola, si potrà togliere senza inconveniente il corso legale; ma questo tempo non può certamente essere così prossimo, come lo vorrebbe l'onorevole deputato Sulis.

Io quindi mi riassumo col concludere che, tanto per assi-

curare la consolidazione di una istituzione di credito nell'isola sarda, quanto per annullare il contratto stabilito tra il Governo e la Banca Nazionale, perchè, torno a ripetere, non si tratta di una modificazione di poca importanza, l'emendamento del deputato Sulis sovverte tutta l'economia del progetto di legge, e richiederebbe per necessità che si trattasse su nuove basi, essendo necessario che si mantenga il corso legale ai biglietti, come è stabilito nel progetto di legge, e prego l'onorevole preopinante di avere presente queste considerazioni e di ritirare, appunto pel bene dell'isola, la sua proposizione.

PRESIDENTE. Il deputato Sulis ha la parola.

SULIS. Per certo, dopo l'ultima dichiarazione fatta dall'onorevole relatore, per cui, se io persistessi nella mia domanda e fosse adottata, si verrebbe a sospendere l'esecuzione di questo progetto di legge, io sono pronto a ritirare la mia proposta. E tanto più volentieri farò ciò, in quanto che, colla legge, i biglietti stessi sono rimborsabili in danaro non solo presso le sedi della Banca, ma anche presso le tesorerie provinciali. La qual cosa rende innocua la medesima condizione del corso legale per quanto può riguardare gl'interessi più paurosi dei possessori dei biglietti. Ma, per dire qualcosa in risposta agli argomenti del signor relatore e per mostargli che in fare quella mia proposta miravo soprattutto a combattere un errore della Commissione, dirò che io non credo che, dopo le altre guarentie che si sono date alla Banca per indennizzarla delle lire 450,000 di cui parlò il signor relatore, abbia bisogno di corso legale per anni dieci; e se mai fosse necessario quel corso legale per avvezzare la Sardegna alle operazioni del credito bancario, locchè io nego, pur io pensai e penso ancora che cinque anni siano bastanti per assuefare il paese alla circolazione dei biglietti. Del resto, siccome ho già dichiarato di ritirare la mia proposta, credo inutile aggiungere altre parole.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 10.

(È approvato.)

(Sono indi approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 11. Essi sono rimborsabili a presentazione ed a vista nella sede principale della Banca e nelle sue succursali.

« Art. 12. I biglietti di lire 50 e di lire 20 sono pure rimborsabili in numerario a presentazione in tutte le tesorerie dell'isola.

« I biglietti di lire 100 e di somma maggiore non sono rimborsabili fuori delle sedi della Banca, se non 5 giorni dopo la fattane richiesta.

« Art. 13. La Banca di Cagliari deve provvedere le tesorerie del numerario occorrente al cambio dei biglietti; sono quindi a suo carico le spese di trasporto dei fondi relativi dall'una in altra tesoreria. Ove però la Banca domandi di fare scortare quelle spedizioni di fondi, il Governo provvede la scorta gratuitamente.

« Art. 14. La Banca assume l'obbligo, durante il periodo di un anno, da cominciare dal giorno in cui abbia dato principio alle sue operazioni, di rimborsare tutta l'antica carta emessa dal Governo, che le verrà presentata, e della quale questo col mezzo de' suoi agenti abbia accertata la validità.

« Art. 15. Fino alla concorrenza di lire 450,000, tale carta ritirata dalla circolazione non è dal Governo rimborsata, essa è annoverata fra le spese di primo stabilimento da estinguersi ratealmente nel periodo di tempo contemplato all'articolo 9.

« Art. 16. Quando la carta monetata rimborsata ecceda la suespressa somma di lire 450,000, il di più viene dal Governo rimborsato alla Banca appena spirato l'anno in cui dura a questa l'obbligo di ritirare simile carta.

« Art. 17. La Banca di Cagliari è incaricata del servizio delle tesorerie di Cagliari e di Sassari.

« Come tesoriere dello Stato essa deve uniformarsi alle leggi e regolamenti relativi ai contabili dello Stato.

« Art. 18. In corrispettivo di questi obblighi la Banca di Cagliari è esentata dal pagamento del diritto di 1/2 per mille sulla media della circolazione dei suoi biglietti e del pagamento del bollo proporzionale del 1/2 per cento sui titoli rappresentanti le sue azioni, diritti imposti dagli articoli 5 e 6 della legge 22 giugno 1850. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Qui potrebbe cadere un dubbio, dal quale, ove fosse interpretato in un certo senso, ne conseguirebbe che la Banca di Cagliari potrebbe venire a pagare diritti maggiori di quello che pagano le altre Banche.

La Camera ricorderà che la Banca Nazionale e la Banca di Savoia vennero esonerate dai diritti di bollo sopra gli atti in certo modo interni, nei registri di notificazioni di azioni, nelle ricevute giornalieri e nelle ricevute di anticipazioni; invece è stabilito il bollo di 50 centesimi per ogni 100 lire per titoli e di 50 centesimi per ogni 1000 di circolazione.

Io non dubito che l'intenzione della Camera sia di non aggravare maggiormente la Banca di Cagliari di quello che lo sia la Banca di Savoia.

Quindi io proporrei di aggiungere all'articolo il seguente alinea:

« E non pagherà altro diritto di bollo se non quello di centesimi 15 per foglio del libro giornale e dell'inventario. »

PRESIDENTE. Metto ai voti prima l'articolo.

(È approvato.)

La Commissione aderisce a quest'aggiunta?

LANZA, relatore. Aderisce.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta proposta al medesimo dal ministro delle finanze.

(È approvata.)

« Art. 19. Gli agenti delle finanze in tutta l'isola incassano per conto della Banca le cambiali che essa trasmette loro a quest'effetto, e devono eseguire tutti gli incombeni prescritti dalla legge. »

(È approvato.)

« Art. 20. Il ministro delle finanze deputa presso la sede principale della Banca un suo ufficiale per esercitarvi le funzioni di commissario governativo. In caso di malattia o di altro legittimo impedimento di questo, il ministro delle finanze ha la facoltà di delegare altra persona a farne le veci.

« Nessuna deliberazione sia delle adunanze generali, sia del Consiglio di reggenza è valida senza l'intervento del commissario governativo. »

(È approvato.)

« Art. 21. L'amministrazione della Banca deve rimettere al commissario governativo al fine di ogni quindicina uno specchio di situazione indicante il montare delle somme esistenti in Cassa in numerario ed in biglietti, quello dei biglietti in circolazione, e delle partite dovute in conto corrente, tanto disponibili quanto non disponibili, col bilancio del dare ed avere.

« Essa rimetterà pure al commissario governativo al fine di ogni quindicina uno specchio della situazione complessiva della Banca, il quale, vidimato dal commissario, sarà fatto di pubblica ragione nella gazzetta ufficiale dell'isola. »

SULIS. Null'ultimo alinea di quest'articolo è detto:

« Essa rimetterà pure al commissario governativo uno specchio della situazione complessiva della Banca, il quale,

vidimato dal commissario, sarà fatto di pubblica ragione nella gazzetta ufficiale dell'isola. »

Siccome in Sardegna non vi è la gazzetta ufficiale accennata in quest'articolo, io domanderei che si dicesse: « sarà fatto di pubblica ragione nella gazzetta ufficiale del regno ed in un altro giornale dell'isola. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Aderisco a questa mutazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21 così emendato. (È approvato.)

(Sono quindi votati senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 22. È data facoltà al commissario governativo di accertarsi dell'esattezza dei documenti di contabilità e della regolarità di qualunque operazione, mediante quelle verificazioni che crederà necessarie, sia dei registri, che delle casse e dei portafogli.

« Se le operazioni della Banca eccedessero i termini consentiti dal suo statuto e non ne fossero esattamente osservate le regole, il commissario governativo dovrà subito fare istanza presso gli amministratori della Banca perchè sia rettificato l'operato, ovvero adempiuto alle regole prescritte, ed ove gli amministratori persistessero nelle prese deliberazioni, il commissario dovrà sospenderne gli effetti e riferirne al ministro delle finanze, il quale provvederà, sentito il parere del Consiglio di Stato.

« Art. 23. Il ministro delle finanze può delegare presso la succursale di Sassari, ed in quelle altre che potessero venire stabilite in seguito, un agente governativo per eseguire tutte le verificazioni di cassa, di portafoglio, di contabilità che giudicasse opportune.

« Art. 24. Le somme dovute dalla Banca in conto corrente con interesse non sono comprese in quella somma dei conti correnti disponibili contemplata dall'alinea dell'articolo 8 della presente legge.

« Art. 25. I fabbricatori di biglietti falsi, e quelli che falsificassero i biglietti della Banca di Cagliari, e coloro che introducessero nello Stato biglietti falsi o falsificati, incorrono nelle pene stabilite dall'articolo 346 del Codice penale.

« Art. 26. Non può rilasciarsi, nè viene ammesso verun sequestro sulle somme effettivamente versate in conto corrente presso la Banca. »

LANZA, relatore. Vi sarebbero ora a votare alcuni emendamenti degli statuti della Banca di Cagliari.

MICHELINI. Domando perchè non si votano anche gli altri. Se è necessario votare quelli che sono stati emendati dalla Commissione, la stessa necessità sussiste per gli altri. O si deve votare in massa lo statuto della Banca, o votarne i singoli articoli, anche quelli che non sono stati emendati.

PRESIDENTE. Non essendovi dissenso tra il Ministero e la Commissione, mi pare che tutti questi articoli si potrebbero votare in massa, tanto più che sono di già complessivamente approvati colla disposizione dell'articolo 2 del progetto di legge or votato.

LANZA, relatore. Mi pare che l'onorevole Michelini facesse l'osservazione che non si sogliono approvare gli statuti delle altre Banche. Egli è in errore. Tutte le volte che abbiamo discusso delle leggi relative allo stabilimento delle Banche, abbiamo sempre votato un articolo in cui si dichiarava che l'istituzione era approvata a tenore degli statuti annessivi.

Lo stesso si fa in questo progetto coll'articolo 2 della legge.

Nè si può fare altrimenti, giacchè sarebbe pericoloso il lasciare la facoltà alla Banca di variare i suoi statuti o riservarne al potere esecutivo soltanto l'autorizzazione.

SULIS. La Commissione avendo emendato l'articolo 27 degli statuti, io desidererei parlare a questo proposito.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SULIS. L'articolo 27 degli statuti dice: « Qualunque persona, società o corpo morale, purchè domiciliati nei regi Stati, potranno, facendone la domanda, ottenere l'apertura presso la Banca d'un conto corrente senza interessi, » e la Commissione ha soggiunto *sui fondi depositati*. E ciò sta bene: ma l'articolo 27 ha un altro alinea, dove leggesi:

« Tale domanda dovrà essere appoggiata da due membri del Consiglio di reggenza o da due persone aventi già conti correnti presso la Banca. »

All'articolo 70 degli statuti medesimi si dice: « La Banca succursale di Sassari avrà un Consiglio amministrativo nominato dal Consiglio di reggenza della Banca, » e all'articolo 71 si dice che « il Consiglio di reggenza delega al Consiglio amministrativo le attribuzioni necessarie all'andamento delle operazioni. »

Ora dunque, ritornando all'articolo 27, io vorrei che si facesse questo leggiero emendamento alla sua seconda linea, che si dicesse cioè:

« Tale domanda dovrà essere appoggiata da due membri del Consiglio di reggenza in Cagliari, o da due membri del Consiglio amministrativo in Sassari, o da due persone, ecc., » il quale emendamento credo necessario per le facilità maggiori desiderabili nell'interesse della Banca, ed opportune a svincolare la succursale di Sassari dalle pastoie che la reggenza di Cagliari potesse imporre.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Non c'è difficoltà.

PRESIDENTE. Porrò allora ai voti l'approvazione di questi statuti colle modificazioni introdotte dalla Commissione e colla variazione proposta dal deputato Sulis...

LANZA, relatore. Dopo l'emendamento proposto dall'onorevole Sulis all'articolo 21 della legge, onde si dichiarasse che lo specchio delle operazioni annuali della Banca debba essere pubblicato nella gazzetta ufficiale del regno ed in uno dei giornali dell'isola, invece di dire « della gazzetta dell'isola, » ne viene per necessità che si debba modificare anche l'articolo 51 degli statuti, poichè anche nell'articolo 51 si propone di dire: « nella gazzetta ufficiale di Cagliari. » Invece si deve pure dire: « verrà immediatamente pubblicato nella gazzetta ufficiale del regno ed in un giornale dell'isola. »

PRESIDENTE. Metto ai voti complessivamente l'approvazione di questi statuti colle modificazioni proposte dalla Commissione e dal deputato Sulis.

(La Camera approva.)

Si passa alla votazione della legge: però vorrei che si deliberasse se si debbono votare separatamente queste due leggi.

FRANCHI. Sono due leggi distinte.

Voci. Si voti una volta sola.

LANZA, relatore. Io credo che per maggiore regolarità sarebbe meglio votare separatamente, perchè potrebbe darsi che in altra parte del Parlamento si facesse qualche modificazione sopra una delle due leggi, ed allora recherebbe una complicazione.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Allora si voterà dapprima il progetto di legge posto prima in discussione.

**COMPLEMENTO DELLA COMMISSIONE
DEL BILANCIO PER 1854.**

PRESIDENTE. Leggerò intanto alla Camera il risultato della votazione per compimento della Commissione incaricata dell'esame del bilancio 1854.

Votanti 103; maggioranza 58: Bronzini-Zapelloni 74; Marco 75; Cavallini 67; Stallo 64; Gianone 61.

Quindi questi cinque avendo riunita la maggioranza assoluta di voti, formeranno parte di quella Commissione che ora rimane per intero così composta:

Lanza; Di Revel; Pallieri; Ricci Vincenzo; Cadorna; Melana; Bosso; Quaglia; Sappa; Torelli; Farina Paolo; Brignone; Valerio; Menabrea; Del Carretto; Daziani; Demaria; Despine; Mameli; Cossato; Deforesta; Sella; Durando; Bronzini-Zapelloni; Marco; Cavallini; Stallo; Gianone.

**VOTAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE
AVANTI DISCUSSI.**

PRESIDENTE. Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge per l'affidamento della tesoreria generale dello Stato alla Banca Nazionale.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	104
Maggioranza	53
Voti favorevoli	78
Voti contrari	26

(La Camera adotta.)

Ora si passerà allo squittinio segreto sul complesso della legge per la istituzione di una Banca di circolazione, di sconto e di deposito in Cagliari, con una succursale in Sassari.

Prego i signori deputati di non mancare d'intervenire domani alla seduta, perchè, essendo probabilmente l'ultima, si possano ultimare i lavori in pronto.

(La seduta è sospesa per mezz'ora, stante la mancanza di numero.)

La Camera essendo ora in numero, si procederà allo squittinio.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	104
Maggioranza	53
Voti favorevoli	85
Voti contrari	19

(La Camera adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 e 1/2.